

16 DIC. 2022

AULA 'B'

LEGITTIMAZIONE ESENTE BOLL-ESENTE DIRITTI



36950.22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty rectangular box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 11810/2020

Dott. UMBERTO BERRINO

Dott. GABRIELLA MARCHESE

**LEGITTIMAZIONE PASSIVA ESCLUSIVA
DELL'INPS NEL CASO DI RICORSO AVENTE
AD OGGETTO L'ACCERTAMENTO DEL
DIRITTO ALLA ESENZIONE TICKET**

Dott. LUIGI CAVALLARO

Dott. ALFONSINA DE FELICE

Dott. LUCA SOLAINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11810-2020 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA
PULLI;

2022

- **ricorrente** -

3384

contro

ROSSI CARLO, ASL DI LATINA;

- **intimati** -

avverso il decreto di omologa del TRIBUNALE di
LATINA, depositato il 21/11/2019 R.G.N. 1301/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere Dott.
ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO CHE:

1. con decreto ex art. 445-*bis* cod.proc.civ., il Tribunale di Latina omologava l'accertamento tecnico preventivo promosso da Carlo Rossi, in contraddittorio con Inps, limitatamente all'accertamento d'infermità atte a ridurre la capacità lavorativa del richiedente nella misura utile ad integrare la sussistenza del requisito sanitario per l'esenzione del ticket, con condanna a carico dell'INPS alla rifusione delle spese di lite in favore della parte risultata vittoriosa;

2. avverso tale decreto propone ricorso per cassazione straordinario, ex art. 111 Cost., l'Inps sulla base di un unico motivo; Carlo Rossi e l'Asl di Latina sono ~~B~~ rimasti intimati;

3. la Sesta Sezione ha emesso ordinanza interlocutoria n. 9571 del 2022 con cui ha rimesso la causa a questa Sezione, non sussistendo le condizioni per decidere la controversia secondo il rito adottato.

CONSIDERATO CHE:

4. con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'Istituto ricorrente deduce "Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 130 del decreto legislativo 112/98, dell'art. 10 del d.l. 30.9.2005 n.203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, dell'art. 3, comma 3, della legge n.104/1992", per avere il Tribunale ritenuto l'INPS unico soggetto legittimato passivo nel giudizio, e non anche gli ulteriori enti, sì come tenuto ad assicurare i benefici di legge connessi all'accertamento dello stato di invalidità richiesto;

6. il motivo è infondato;

7. si premette che il ricorso in esame è rivolto a decreto di omologa emesso ai sensi dell'art. 445-*bis* cod.proc.civ., comma 4, e questa Corte di legittimità ha, in svariate occasioni, chiarito che esso è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, costituente, *in parte qua*, provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti (*ex plurimis*, Cass. n. 6085 del 2014; Cass. n. 4365 del 2017; Cass. n. 33143 del 2019);

Art. 111

8. va anche chiarito che l'originario ricorrente, secondo la prospettazione contenuta in ricorso, avrebbe proposto la domanda ai sensi dell'art. 445 *bis* cod. proc. civ. per l'accertamento del requisito sanitario utile per il conseguimento dell'assegno o pensione di inabilità, ovvero, in subordine, della invalidità pari al 67% utile a conseguire l'esenzione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket sanitario), convenendo in giudizio sia l'INPS che l'ASL di Latina;

9. la questione qui devoluta – relativa al difetto o meno a resistere dell'INPS quando l'accertamento sanitario omologato riguarda un beneficio assistenziale, in favore dell'invalido civile, di competenza di soggetto diverso dall'INPS (nel caso di specie l'ASL, trattandosi di esonero dal costo del ticket sanitario) - è stata di recente affrontata da questa Corte (Cass. n. 26317 del 2022 ed altre rese nella medesima udienza del 20 aprile 2022) e decisa con l'affermazione del principio secondo cui "nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 *bis* cod.proc.civ. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all'INPS" (v. anche Cass. n. 20862 del 2022);

10. a fondamento del principio, si è evidenziata l'autonomia del modello processuale di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, delineato dall'art. 445 *bis* cod.proc.civ.;

11. si è anche richiamato il D.L. n. 78 del 2009 (art. 20) che ha trasferito all'INPS sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia d'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità (come emerge dalla norma che dispone peraltro l'integrazione della composizione delle commissioni mediche con un medico dell'INPS quale componente effettivo), sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo status di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa (come si desume dal comma 5 di detta norma che ha previsto che, a decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'INPS delle funzioni trasferite, gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità devono essere notificati all'INPS, e che l'INPS è rappresentato e difeso nei relativi giudizi dai suoi dipendenti);

12. si è ricordato che, con riferimento allo status di portatore di handicap, la Corte (Cass. n. 24953 del 2021) aveva già avuto modo di sottolineare come, nel sistema vigente, l'INPS dovesse individuarsi quale unico legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali in materia di accertamento sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie dell'invalidità civile, essendo venuto meno ogni riferimento normativo ad organi o istituzioni diversi dall'Inps;

13. ulteriore conferma della prescelta interpretazione dell'art. 445-*bis*, comma 5, cod.proc.civ., si è tratta nella parte in cui la norma ha previsto che il decreto che definisce il procedimento di ATP sia notificato agli enti competenti, i quali provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, confermandosi in tal modo l'estraneità dei detti enti allo speciale procedimento di che trattasi;

14. unicamente a tali e più recenti interventi giurisprudenziali va data, dunque, continuità in questa sede, senza che sia dato ravvisare un contrasto con Cass.n. 23899 del 2021, resa all'esito del diverso procedimento previdenziale ordinario ai sensi dell'art. 442 cod.proc.civ.;

15. in coerenza con gli stessi, la statuizione sulle spese nei confronti dell'INPS è corretta, e il ricorso va respinto;

16. non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti rimaste intimate;

17. sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'adunanza camerale del 12 ottobre 2022

IL PRESIDENTE

Umberto Berrino



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Matteo D'Angelo

Depositato in Cancelleria
Oggi, 16 DIC. 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Matteo D'Angelo